

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 3 dicembre 2018)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

-----

**N. 155** (testo base) a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 24 luglio 2017*

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 "NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

**N. 97** a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri

*presentata in data 5 dicembre 2016*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO: MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 1980, N. 18 "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO" E 16 GENNAIO 1995 N. 10 "NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

**N. 236** a iniziativa del Consigliere Giancarli

*presentata in data 25 settembre 2018*

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 "NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

-----

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

**Testo base: pdl n. 155****Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è inserito il seguente:

“2 bis. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale procede all'esame della proposta di legge qualora sia stato espresso voto favorevole sia dalla maggioranza complessiva dei votanti dei Comuni interessati sia nella maggioranza dei Comuni interessati. Qualora sia raggiunta solo una delle due maggioranze sopra indicate il Consiglio-Assemblea legislativa richiede un nuovo parere ai Consigli comunali interessati e procede quindi alla discussione della proposta di legge qualora la maggioranza dei Consigli medesimi abbia espresso parere favorevole. Il Consiglio-Assemblea legislativa non procede a esaminare la proposta di legge negli altri casi.”.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) sono inseriti i seguenti:

**“2 bis. All'esito del referendum per la fusione di due o più Comuni contermini, l'Assemblea legislativa:**

**a) procede all'esame della proposta di legge nei seguenti casi:**

**1) è stato espresso voto favorevole dalla maggioranza complessiva dei votanti e prevale il voto favorevole almeno nella maggioranza dei Comuni interessati;**

**2) è stato espresso voto favorevole dalla maggioranza complessiva dei votanti e il numero dei Comuni in cui prevale il voto favorevole è uguale a quello in cui prevale il voto contrario;**

**b) non procede all'esame della proposta di legge nei seguenti casi:**

**1) è stato espresso voto sfavorevole dalla maggioranza complessiva dei votanti e prevale il voto sfavorevole almeno nella maggioranza dei Comuni interessati;**

**2) è stato espresso voto sfavorevole dalla maggioranza complessiva dei votanti e il numero dei Comuni in cui prevale il voto favorevole è uguale a quello in cui prevale il voto contrario;**

**c) procede all'esame della proposta di legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni interessati nei seguenti casi:**

**1) è stato espresso voto favorevole dalla maggioranza complessiva dei votanti ma prevale il voto sfavorevole nella maggioranza dei Comuni interessati;**

**2) è stato espresso voto sfavorevole dalla maggioranza complessiva dei votanti ma prevale il voto favorevole nella maggioranza dei Comuni interessati.**

**2 ter. Nell'ipotesi indicata alla lettera c) del comma 2 bis, i Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine l'Assemblea legislativa regionale può prescindere dall'acquisizione del parere.”.**

**Art. 2***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 3***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 2***(Invarianza finanziaria)**Identico***Art. 3***(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*

**Testo pdl n. 97****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 21 della l.r. 18/1980)*

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 16, in quanto compatibili.”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) sono inseriti i seguenti:

“4.1. L'Assemblea legislativa procede all'esame della proposta di legge di fusione, quando in tutti i Comuni interessati, la maggioranza dei voti conteggiati separatamente in ciascun Comune è favorevole alla fusione.

4.1.1. L'Assemblea legislativa non procede all'esame della proposta di legge di fusione, quando anche in un solo Comune interessato, la maggioranza dei voti conteggiati è contraria alla fusione.”.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Testo pdl n. 236****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Nel caso di fusione di due o più comuni contermini previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 il Consiglio - Assemblea legislativa regionale non procede all'esame della proposta di legge qualora l'esito del referendum sia stato contrario alla fusione.

2 ter. L'esito del referendum si intende contrario alla fusione se il quesito che ne costituisce oggetto non ottiene, in ciascun comune interessato, la maggioranza dei voti validi favorevoli.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.